



N. R.G. [REDACTED]/2018

**TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA**  
**Sezione specializzata in materia d'immigrazione,**  
**protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE.**

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Sigg. Magistrati:

dott. **Ciro Riviezzo** Presidente rel  
dott. **Christian Corbi** Giudice .  
dott. **Stefano Iannaccone** Giudice

riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. [REDACTED]/2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi  
vertente

tra

[REDACTED] (C.U.I. [REDACTED]) nato in Bangladesh il giorno 30 aprile 1998, rappresentato e  
difeso dall'Avv. Gaetano Litterio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vasto, Via D.  
G. Rossetti n. 13;

**PARTE RICORRENTE**

e

**OGGETTO:** riconoscimento della protezione internazionale.

### **CONCLUSIONI**

le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del **15.10.2019**, alla quale il ricorrente non ha personalmente presenziato (nessuno è comparso per la convenuta). Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.

### **Fatto e diritto**

Con atto depositato il giorno 13.12.2018 **[REDACTED]** ha proposto ricorso dinanzi a questo Tribunale avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di **Ancona** adottato in data 4.09.2018 e notificatogli il giorno 13.11.2018, col quale gli è stato negato il riconoscimento della protezione internazionale.

Il ricorrente, proveniente dal Bangladesh (nato e vissuto in **BANGLADESH**), ha dichiarato alla Commissione Territoriale di avere lasciato il proprio Paese il 10.06.2016 e risulta entrato in Italia il giorno 15.04.2017 .

Quanto alle ragioni che lo hanno indotto a lasciare il suo Paese, il ricorrente ha dichiarato che è stato costretto alla fuga a causa degli scontri tra due partiti politici: Awami League e BNP (movimento di cui facevano parte il padre e gli zii del ricorrente). In particolare il ricorrente ha riferito che l'Awami League è molto potente nel suo paese e che, nonostante le denunce presentate alla polizia, questa non esitava a distruggere le abitazioni o i negozi. Visto che sia la polizia che l'Awami League cercavano il ricorrente, questo ha deciso di fuggire e di lasciare il proprio paese.

Circa un eventuale rientro nel suo Paese, ha dichiarato di temere per la propria incolumità.

Col ricorso si chiede, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ex artt. 2, lettera g), e 14 D.L.vo n. 251/2007 o, in subordine, di quella umanitaria ex art. 5, comma 6, D.L.vo n. 286/98.

La convenuta si è costituita con comparsa di risposta.

Va premesso che una delle peculiarità del processo di protezione internazionale consiste nel fatto che non si è in presenza di un'impugnazione dell'atto amministrativo, ma di una vicenda processuale che ha ad oggetto il riconoscimento di un diritto soggettivo, cosicché il giudice della protezione, oltre a essere soggetto all'obbligo di cooperazione istruttoria, è (almeno parzialmente) svincolato dal principio della domanda e, in ipotesi astratta, potrebbe riconoscere una misura tipica anche a chi si limita a chiedere il riconoscimento di quella atipica della protezione umanitaria; la regola è infatti che come la Commissione territoriale, anche il giudice, debba in primo luogo accertare se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, in caso negativo se sussistano le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria (art. 8, comma 2, d.lgs 25/2008) ed infine per la protezione umanitaria.

Ciò posto, pare opportuno, prima di passare all'esame del caso specifico, ricostruire sommariamente, anche con rapidi riferimenti alla giurisprudenza formatasi nel tempo, il quadro normativo entro il quale l'interprete deve muoversi.

Lo status di rifugiato internazionale (cioè di colui che, direttamente - mediante provvedimento di espulsione o impedimento al rientro in patria - o indirettamente - per l'effettivo o ragionevolmente temuto impedimento dell'esercizio di uno o più diritti o libertà fondamentali -, sia stato costretto dal Governo del proprio Paese ad abbandonare la propria terra e a "rifugiarsi" in un altro Paese, chiedendovi asilo) è definito dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata dall'Italia con la legge 24 luglio 1954, n. 722 (si considera "rifugiato" il "*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, di non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno*") e può essere riconosciuto in presenza di atti di persecuzione (o nel timore di essi) per determinati motivi.

Gli atti di persecuzione [art. 7, comma 1, lettere a) e b) D.L.vo n. 251/2007] devono, alternativamente:

- a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per i quali qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, della Convenzione sui Diritti dell'Uomo;

- b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona una violazione grave dei diritti umani fondamentali.

Essi possono assumere la forma di atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; di provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; di azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; di rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; di azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti considerati crimini di guerra o contro l'umanità; di azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni dei diritti umani fondamentali, in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; di atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Gli atti di persecuzione, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato internazionale, devono essere riconducibili (art. 8 del citato D.L.vo n. 251/2007) a motivi di razza, religione, nazionalità (intesa anche come appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica o da comuni origini geografiche o politiche o come affinità con la popolazione di un altro Stato), appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinione politica.

Ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo n. 251/2007, il diritto al riconoscimento della protezione internazionale sussiste anche ove le condotte potenzialmente produttive del danno provengano da soggetti privati, allorquando nel Paese d'origine non vi sia un'autorità statale in grado di fornire adeguata ed effettiva protezione (circostanza, questa, che il giudice è chiamato a verificare) cosicché il richiedente non abbia possibilità di rivolgersi fruttuosamente alle autorità locali (in tal senso, si veda Sez. VI, 3 luglio 2017, O. contro Ministero Interno, n. 16356, Rv. 644807-01). Il contenuto della protezione alla quale si riferisce l'art. 5 è specificato dal successivo art. 6, comma 2, del citato decreto, e consiste nella predisposizione di *“adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta d'individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure”*.

Va detto che, in sede di valutazione circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status del quale si tratta è irrilevante accertare se il richiedente posseda – o meno – le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che costituiscono la ragione

degli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga comunque attribuita dall'autore delle persecuzioni.

E' stato precisato (Sez. VI, 10 maggio 2011, Ogundoju contro Ministero Interno, n. 10177, Rv. 618255-01) che *“la qualifica di rifugiato politico, riconducibile alla categoria degli "status" e dei diritti soggettivi, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951 e ora della direttiva 2005/85/CE, attuata con d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, si caratterizza per la circostanza che il richiedente non può o non vuole fare ritorno nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per il fondato timore di una persecuzione personale e diretta (per l'appartenenza ad un'etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita), con la conseguenza che la situazione socio politica o normativa del paese di provenienza è rilevante, ai fini del riconoscimento dello "status", solo se si correla alla specifica posizione del richiedente, il quale rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica”*.

In altri termini, poiché la temuta persecuzione deve essere personale diretta, non può prescindersi dalla verifica della sussistenza di un rapporto d'immediata pertinenza tra il rischio paventato dal richiedente e l'identificazione di quest'ultimo come esponente di (o appartenente a) un determinato gruppo etnico, religioso, sociale o politico.

Un'ultima notazione è necessaria con riferimento ai criteri che devono guidare il decidente in punto di valutazione della prova.

Nessun dubbio sul fatto che spetti al ricorrente allegare i fatti costitutivi del diritto azionato e d'indicare elementi idonei a provare il rischio connesso al rientro nel Paese di provenienza, non potendosi configurare, a carico dell'Autorità giudiziaria, un onere di cooperazione in punto di allegazione.

E' prevista, invece, dal sistema, una significativa deroga ai principi generali del processo civile in punto di prova dei fatti costitutivi della domanda.

Ai sensi dell'art. 3 comma 5, del d.lgs. 17 novembre 2007, n. 251, infatti, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell'onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (compimento, da parte del richiedente, di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; produzione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso, con adeguata giustificazione della mancanza di altri elementi significativi; coerenza, plausibilità e non contraddittorietà del racconto con le informazioni delle quali si dispone; tempestività della domanda di protezione internazionale o rappresentazione di un giustificato motivo del ritardo; attendibilità generale riscontrata).

E' stato affermato che *“la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e, inoltre, tenendo conto "della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente" (di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del d.lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale”* (così Sez. VI, 14 novembre 2017, A. contro Ministero Interno, n. 26921, Rv. 647023-01, e, in senso conforme, da ultimo. Sez. VI, 25 luglio 2018, C. contro Ministero Interno, n. 19716, Rv. 650193-01, secondo la quale *“la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, incombendo al giudice, nell'esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l'obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l'attualità del timore di danno grave dedotto”*).

Inoltre, sebbene il richiedente debba produrre tutti gli elementi e la documentazione necessari a fini probatori (art. 3, comma 1, D.L.vo n. 251/2007) il detto onere è mitigato dall'attribuzione all'autorità giudiziaria di poteri officiosi per l'acquisizione delle informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione del Paese d'origine del richiedente (art. 35 bis, comma 9, D.L.vo n. 25/2008).

Sulla base dei principi appena ricordati, può passarsi, ora, all'esame della specifica posizione dell'odierno ricorrente, preliminarmente osservando che l'audizione dinanzi alla Commissione Territoriale è stata condotta in modo analitico ed esaustivo e, dunque, con modalità e mediante un livello di approfondimento tale da rendere sostanzialmente superflua la relativa rinnovazione dinanzi a questo Tribunale, al cui cospetto, comunque, l'interessato neanche si è presentato per chiedere di essere ascoltato.

Come già detto, i criteri legali per la valutazione delle dichiarazioni del richiedente sono previsti dall'art. 3, d.lgs 19 novembre 2007, n. 251. Nell'ambito del metodo oggetto della formazione Easo, utilizzata per i componenti delle Commissioni Territoriali, essi sono raggruppati nei concetti di livello di dettaglio, coerenza interna e coerenza esterna del racconto. Con riguardo al primo criterio,

si deve valutare se il racconto sia circostanziato (e, infatti, più dettagli vengono forniti e più chiaro sarà il quadro fattuale su cui fondare la decisione); il racconto deve poi essere coerente internamente, vale a dire contrassegnato da continuità logica e senza contraddizioni; inoltre, non devono risultare discrepanze con eventuali ulteriori dichiarazioni, documenti scritti e altri elementi di prova prodotti dal richiedente. Sempre nella coerenza interna, va collocato il criterio della plausibilità, che attiene a ciò che dovrebbe essere verosimile secondo il senso comune. Si tratta di un parametro scivoloso, essendo legato a percezioni fortemente influenzate dal contesto culturale di chi opera, da utilizzare con cautela e preferibilmente a supporto di altri risultati dell'attività valutativa e non isolatamente. La credibilità esterna è relativa alla concordanza delle dichiarazioni con ciò che è possibile conoscere della realtà del Paese d'origine, attraverso informazioni pertinenti ed aggiornate (Coi - Country of origin information) che provengano da fonti affidabili ed imparziali. V'è da dire, peraltro, che la Suprema Corte, Sezione I Civile, con la recentissima ordinanza n. 21142 del 7 agosto 2019 ha finalmente posto l'accento sulla necessità che, laddove le dichiarazioni del richiedente non siano suffragate da prove, le stesse debbano essere sottoposte a un giudizio di credibilità che implica, oltre che un controllo di coerenza, anche un equiordinato controllo di plausibilità, che si risolve nello scrutinio di attendibilità del richiedente, da compiersi a mezzo di "riscontri effettuati", espressione da intendersi riferita non soltanto a eventuali riscontri esterni, ove disponibili, ma anche alla verifica di logicità del racconto. Del resto, prosegue la Corte, tale controllo di logicità appare essere la principale *"se non la sola difesa dell'ordinamento avverso narrazioni.....sovente stereotipate e tessute intorno a canovacci fin troppo ricorrenti: quello del giovane musulmano che ha messo incinta una ragazza cristiana, o del giovane cristiano che ha fatto lo stesso con una musulmana (le religioni possono peraltro variare), e scappa dalle furie dei genitori di lei; quella dell'uomo che il capo-villaggio ha destinato a sacrifici umani ..... o ad altra non commendevole sorte; quella del sedicente omosessuale che, se lo fosse, sarebbe per questo perseguitato al suo Paese; quello della lite degenerata in fatti di sangue in cui il richiedente ha, s'intende senza volerlo, ferito o ucciso il proprio contendente, in un contesto in cui, quale che sia il Paese di provenienza, le forze di polizia del luogo sono sempre e irrimediabilmente corrotte e astrette da oscuri vincoli alla potente famiglia della vittima, e così via»*

Dunque, i Supremi giudici hanno potuto verificare – per loro stessa ammissione a seguito dell'aumento esponenziale dei ricorsi determinato dall'abolizione della fase di appello – quanto sia frequente la propalazione – da parte dei ricorrenti – di storie che non hanno alcunché d'individualizzante e che si fondano su situazioni generalizzate e note a chiunque provenga da certi Paesi (si pensi alle lotte politiche, al verificarsi di scontri ampiamente riportati dalle fonti giornalistiche, al verificarsi d'inondazioni, all'esistenza di sette o culti, etc.), di fronte alle quali

l'operatore si trova nell'impossibilità quasi assoluta di saggiare la veridicità della narrazione, con conseguente sostanziale vanificazione della funzione di controllo giurisdizionale.

Ecco che, allora, la valutazione della logicità del racconto assume rilievo assolutamente determinante.

Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che il racconto fatto da ██████████ si presenta coerente e privo di contraddizioni interne ed esterne.

Dal punto di vista interno, il ricorrente ha narrato la sua vicenda in modo lineare, senza esagerazioni e senza incoerenze. Ha descritto in modo credibile i contrasti violenti tra gli esponenti dei due maggiori partiti, con distruzioni reciproche. Ha allegato un documento processuale, nel quale è attestato che egli è sotto processo, insieme ad altri componenti della sua famiglia, per aver partecipato ad una aggressione ai danni di aderenti ad Awamy League, partito politico antagonista a quello (BNP) cui aderisce la sua famiglia. La Commissione ha dubitato della autenticità di tale documento, che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto dal nonno, tuttora residente in Patria, ma non ha specificato su quale elemento poggia tale sua valutazione, dato che ad una vista necessariamente sommaria, il documento appare privo di falsità evidenti. Le altre perplessità manifestate nel provvedimento impugnato e relative alla descrizione delle modalità con le quali il ricorrente è venuto in possesso del documento e del processo penale che sarebbe in corso contro di lui, non appaiono tali da inficiare la credibilità complessiva del racconto. Pur non volendo attribuire particolare importanza alle fotografie prodotte (che pur ritraggono una persona anziana, che il ricorrente afferma essere suo padre, ferita, ed un negozio devastato), tuttavia deve concludersi che il racconto non presenta implausibilità evidenti.

Dal punto di vista esterno, deve osservarsi come risulta notoriamente complessa e difficile la situazione socio-politica interessante il Bangladesh; il ricorrente fa, dunque, riferimento ad un contesto politico oggettivamente difficile, problematico e fonte di malcontento sociale che non di rado è sfociato in iniziative violente, contro le quali è stato spesso chiamata ad intervenire la polizia locale. E' notorio che aderenti al partito al potere, Awamy League, compiono azioni violente contro gli aderenti al partito di opposizione, BNP, ed i suoi alleati, che spesso vengono incarcerati, spariscono o vengono comunque messi a tacere. La polizia locale non persegue tali crimini politici, ed anche su questo punto il narrato del ricorrente descrive una situazione che è denunciata da tutte le organizzazioni internazionali (vedi rapporto COI Bangladesh 1 luglio 2019 – Università Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, con ampi richiami a fonti internazionali).

Risulta sussistente, pertanto, il rischio che il ricorrente sia sottoposto a persecuzioni politiche se dovesse rientrare nel suo Paese e, di conseguenza, la domanda di protezione internazionale va accolta.



Restano assorbite le altre questioni proposte.

Le spese vanno compensate, per la particolarità della fattispecie.

**per questi motivi**

accoglie il ricorso proposto da ██████████ e gli riconosce lo status di rifugiato ;

dispone che il presente decreto venga notificato al richiedente e comunicato alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di **Ancona**, nonché al Pubblico Ministero;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

**L'Aquila, Camera di Consiglio del giorno 22 luglio 2021 .**

**Il Presidente est.  
(Ciro Riviezzo)**